

COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO

(PROVINCIA DI MESSINA)



PROPOSTA DI CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO

(Art.2 comma 2, lettera n) D.Lgs 102/2014)

DA REALIZZARSI IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO



PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

INTERVENTI FINALIZZATI ALL' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO (ME)

DA REALIZZARSI AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016

TITOLO TAVOLA:

BOZZA DI CONVENZIONE

TAVOLA N°:

08

03		
02		
01	Adeguamento D.Lgs. 56/2017	Settembre 2017
Num.	Integrazione	Data

DATA: Ottobre 2016

PROGETTISTA

Ing. Davide **MAIMONE**



DITTA PROPONENTE

CONSORZIO STABILE **RUACH S.c.a.r.l.**



via Francavilla n.99
98039 Taormina (ME)
Codice Fiscale e P.IVA: 03465600835



INDICE

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI
2. DEFINIZIONI
3. NORME APPLICABILI
4. CONDIZIONI GENERALI
5. OGGETTO
6. DURATA DELLA CONCESSIONE
7. SOCIETÀ DI PROGETTO

SEZIONE II - CONDIZIONI E MODALITÀ DI RIEQUILIBRIO

8. PRESUPPOSTI DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
9. REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE

SEZIONE III - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

10. SOGGETTI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE
11. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
12. TUTELA DEI LAVORATORI
13. OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
14. ULTERIORI ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE

SEZIONE IV - FASE DI AVVIO

15. AVVIO DELL'ESECUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'AUDIT
16. ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE
17. PARERI, AUTORIZZAZIONI, CONSENSI E APPROVAZIONE

SEZIONE V - FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

18. CONSEGNA DEI LAVORI
19. MODALITÀ, TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PREZZI
20. DIREZIONE DEI LAVORI E RESPONSABILE PER LA SICUREZZA
21. PROVE E COLLAUDO

SEZIONE VI - MODALITÀ E TEMPI DI INSTALLAZIONE DELLE COMPONENTI TECNOLOGICHE

22. MODALITÀ E TEMPI DI INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE



SEZIONE VII - GESTIONE

- 23. TEMPI DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI
- 24. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI

SEZIONE VIII - FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

- 25. FORZA MAGGIORE
- 26. SOSPENSIONE E PROROGA DELL'ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
- 27. SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI

SEZIONE IX - CORRISPETTIVI E PENALI

- 28. CANONE
- 29. MECCANISMO DI RETTIFICA DEL CANONE
- 30. PENALI
- 31. PERIODICITÀ DEI PAGAMENTI E FATTURAZIONE
- 32. PAGAMENTO SALDO

SEZIONE X - GARANZIE E ASSICURAZIONI

- 33. GARANZIA DEFINITIVA
- 34. GARANZIA *EX ART.* 183, COMMA 13 DEL CODICE
- 35. POLIZZE ASSICURATIVE

SEZIONE XI - MONITORAGGIO E VICENDE DELLA CONCESSIONE

- 36. SUBAPPALTO E APPALTI DEL CONCESSIONARIO
- 37. POTERI DI VIGILANZA E CONTROLLI DEL CONCEDENTE IN CORSO DI ESECUZIONE
- 38. SISTEMA DI MONITORAGGIO E FLUSSI INFORMATIVI
- 39. MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
- 40. FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO
- 41. CESSIONE DEL CREDITO

SEZIONE XII - CESSAZIONE DEL CONTRATTO

- 42. EFFICACIA DEL CONTRATTO
- 43. CAUSE DI RISOLUZIONE *EX LEGE*
- 44. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
- 45. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO E SUBENTRO
- 46. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE
- 47. RISOLUZIONE PER FORZA MAGGIORE
- 48. REVOCA DELLA CONCESSIONE
- 49. RECESSO
- 50. SCADENZA DELLA CONCESSIONE



51. VERIFICA DI CONFORMITÀ

SEZIONE XIII - ULTERIORI DISPOSIZIONI

- 52. COMUNICAZIONI
- 53. NORME ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA, PROTOCOLLI DI LEGALITÀ
- 54. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- 55. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
- 56. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- 57. REGISTRAZIONE
- 58. RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI



SCHEMA DI CONVENZIONE

tra

il Comune di Monforte San Giorgio

e

(...)

in seguito denominati, rispettivamente, **“Parte”** al singolare, o, congiuntamente, **“Parti”**.

L'anno (...), il giorno (...) del mese di (...) sono comparsi:

il Comune di Monforte San Giorgio, con sede Via Immacolata, 5, 98041, Monforte San Giorgio ME, nella persona del Sindaco (...), nato a (...), il (...), (**“Comune”** o **“Concedente”**)

e

(...), in persona del (...), nato a (...), il (...), il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome e rappresentanza di (...), con sede in (...), Via (...), n. (...), (P. IVA ...) (**“Concessionario”**).

PREMESSO CHE

1. Il CONSORZIO STABILE RUACH S.C.A R.L. (**“Proponente”**) ha presentato, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (**“Codice”**), in data (...), una proposta di Contratto di Rendimento Energetico per la concessione relativa agli **INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI P.I. NEL COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO (ME)**
2. La Proposta era corredata dai documenti richiesti dall'art. 183, comma 15 del Codice, segnatamente:
 - a) progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto ai sensi dell'art. 23, comma 15 del Codice, con annesso capitolato prestazionale comprensivo della specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
 - b) bozza di convenzione, con annessa matrice dei rischi;
 - c) piano economico-finanziario, asseverato, con evidenza delle spese sostenute per la predisposizione della Proposta;
 - d) autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti, di cui al comma 17 dell'art. 183 del Codice;
 - e) garanzia, ai sensi dell'art. 93 del Codice, calcolata sul valore della concessione e impegno del fideiussore a presentare, in caso di indizione della gara, la garanzia di cui all'art. 183, comma 9, terzo periodo del Codice, nonché, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice.
3. Il Comune ha valutato positivamente la Proposta presentata e, con (...) del (...), l'ha dichiarata fattibile e di interesse pubblico, ponendola in approvazione e nominando, contestualmente, il Proponente come Promotore.



4. Il Comune ha indetto la gara per l'affidamento della concessione, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del Codice, con bando pubblicato sulla GUUE (...), e sui seguenti altri mezzi di pubblicazione (...).
5. In data (...), il Comune ha individuato come offerta economicamente più vantaggiosa quella presentata da (...) [In caso di esercizio del diritto di prelazione: il Promotore non risultato aggiudicatario ha esercitato, nel termine previsto dall'art. 183, comma 15 del Codice, il diritto di prelazione, dichiarando di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario].
6. Il Comune ha individuato come aggiudicataria/o la società/il RTI (...), come risulta da (...), in data (...).
7. [Se ricorre il caso: L'aggiudicataria/o costituiva, in data (...), la società di progetto denominata (...), ai sensi dell'art. 184 del Codice, con le seguenti quote di partecipazione: (...). La società di progetto, subentrata nell'aggiudicazione, è divenuta Concessionario a titolo originario.]
8. Il Concessionario ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, mediante (...).
9. Il Concessionario ha provveduto a presentare idonea documentazione relativa al finanziamento dell'investimento, impegnandosi a sottoscrivere il relativo contratto di finanziamento, entro 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.
10. Ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. ("**Codice antimafia**"), si prende atto della sussistenza dei presupposti di legge per la stipulazione del contratto, giusta l'informazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di (...), in data (...), Prot. n. (...), allegata al presente contratto sotto la lettera "(...)".
11. Le Parti, come sopra individuate, intendono disciplinare, mediante apposita convenzione ("**Convenzione**"), la concessione di lavori avente i contenuti specificati nel seguito.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

Art. 1

PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Le premesse e gli allegati, così come i documenti contrattuali, sottoscritti dalle Parti, ancorché non materialmente allegati alla Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Il Concessionario e il Concedente si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla concessione stessa, secondo quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 24 del 2004, dalla Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. e dall'art. 54 della Convenzione.
3. Salvo ove diversamente indicato, nella Convenzione, il riferimento ai giorni si intende effettuato a giorni naturali e consecutivi, da computarsi escludendo il primo e comprendendo l'ultimo, a meno che quest'ultimo non cada in un giorno non lavorativo, nel qual caso la scadenza è posticipata al giorno lavorativo immediatamente successivo.
- 4.

Art. 2



DEFINIZIONI

1. Salvo che sia diversamente disposto nella Convenzione, i termini di seguito elencati hanno il seguente significato e s'intendono declinati sia al singolare, sia al plurale:
 - **Adeguamento normativo di un impianto:** indica l'insieme degli interventi minimali atti a mettere a norma l'Impianto P.I., rendendolo perfettamente conforme alle prescrizioni normative vigenti, senza alterarne, o modificarne, in modo rilevante le sue caratteristiche morfologiche e funzionali. Lo stesso compendia:
 - la messa in sicurezza degli Impianti P.I., ossia interventi che riguardano la protezione contro contatti diretti ed indiretti e le sovracorrenti (C.E.I. 64 - 8) ed il rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.I. 64 - 7), nonché la verifica della stabilità dei sostegni e di qualsiasi altro componente l'Impianto P.I., che possa, in qualsiasi modo, provocare pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone sul territorio comunale;
 - l'adeguamento degli Impianti P.I. alle leggi sull'inquinamento luminoso, ossia gli interventi mirati al completo rispetto delle normative regionali/nazionali sul tema;
 - l'adeguamento normativo degli Impianti P.I., ossia gli interventi mirati al rispetto di tutte le normative/leggi riguardanti gli impianti di pubblica illuminazione. Esso si applica per la realizzazione di nuovi impianti e/o interventi di ristrutturazione e riqualificazione;
 - **Aggiornamento dell'Audit:** indica il procedimento di definizione della *baseline* dei consumi energetici, di cui all'art. 15 della Convenzione, da realizzarsi dopo la sottoscrizione del verbale di consegna generale;
 - **Audit:** indica l'insieme delle attività di analisi condotte sulla Rete P.I., - finalizzate a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico della Rete P.I. - le cui risultanze sono contenute nell'elaborato 02 – *Audit energetico*;
 - **Autorizzazioni:** indica l'insieme delle autorizzazioni, dei permessi, dei pareri, dei provvedimenti amministrativi, dei nulla osta, delle licenze, delle concessioni e degli altri atti di assenso, comunque denominati, quale che sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante che, in base alla normativa vigente sono, e/o saranno, necessari per la realizzazione dei Lavori, l'installazione, la conduzione e la manutenzione dei Sistemi e l'Erogazione dei Servizi;
 - **Bando:** indica il bando che il Concedente pubblica, ai sensi del Codice, per l'affidamento della Concessione;
 - **Canone:** indica l'importo annuale, che remunera il conseguimento del Risparmio energetico, la costante fruibilità dei Sistemi, l'erogazione dei Servizi, secondo quanto previsto nella Documentazione di Gara, nel Gestionale, nel Capitolato e nella Convenzione. Il Canone è composto da:
 - a) **Componente Energetica**, che remunera l'investimento a carico del Concessionario
 - b) **Componente Servizi**, che remunera la costante Erogazione dei Servizi da parte del Concessionario;
 - c) **Componente GSE**, corrispondente all'ammontare del *Contributo in Conto Scambio Altrove*, riconosciuto dal GSE all'Amministrazione, corrisposto al Concessionario in forza di specifica cessione del credito ovvero come componente aggiuntiva del canone.
 - **Capitolato:** indica il capitolato speciale dei Lavori facente parte del Progetto esecutivo, elaborato sulla base del CSDP facente parte della Proposta;
 - **Codice:** indica il D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., in particolare come modificato dal D. Lgs. del 19 aprile 2017, n. 56 ("Correttivo"), recante "Codice dei contratti pubblici";
 - **Codice antimafia:** indica il D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., recante "Codice delle leggi



antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”;

- **Cod. Civ.:** indica il Codice Civile;
- **Codice privacy:** indica il D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;
- **Componenti Tecnologiche:** indica l’insieme delle Periferiche *smart city* e delle altre componenti tecnologiche messe a disposizione del Concessionario per la realizzazione dei Sistemi e per l’Erogazione dei Servizi;
- **Concedente o Comune:** indica il Comune di Monforte San Giorgio;
- **Concessione:** indica l’insieme dei reciproci diritti e obblighi costituenti il rapporto contrattuale tra Concedente e Concessionario, come regolato dalla presente Convenzione;
- **Contratto di finanziamento:** indica il contratto, o altro accordo vincolante, mediante il quale il Concessionario ottiene i finanziamenti necessari per realizzare l’Intervento, secondo quanto previsto dal Codice e dal D. Lgs. 115. Tali finanziamenti possono essere reperiti dal Concessionario in tutte le forme (*equity*, finanziamento in *project financing*, *corporate financing*, *leasing*);
- **Contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC):** indica, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, lett. n) del D. Lgs. 102, “l’accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari”;
- **Contributo in conto scambio altrove:** ammontare, espresso in Euro, che il GSE eroga al cliente finale titolare di un insieme di punti di prelievo ed immissione non necessariamente tra essi coincidenti che, al tempo stesso, sia produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione connessi per il tramite dei suddetti punti. Il contributo è erogato dal GSE con acconti trimestrali e conguagli annuali.
- **Contributo Pubblico:** indica l’importo complessivo del contributo in conto investimenti a carico del Concedente, ai sensi dell’art. 165, comma 2 e dell’art. 180, comma 6 del Codice, che lo stesso può riconoscere, entro i limiti fissati *ex lege*, in favore del Concessionario, nel corso della Fase di Gestione, secondo quanto previsto dall’art. 28 comma 4 della Convenzione;
- **Convenzione:** indica il contratto, concluso [con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme applicabili al Comune], in [forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante del Concedente o mediante scrittura privata], che disciplina le obbligazioni delle Parti in relazione alla Concessione, il cui oggetto principale è costituito dal conseguimento del Risparmio energetico, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 115/2008 e dal D. Lgs. 102/2004;
- **CSDP:** indica il capitolato speciale descrittivo e prestazionale facente parte della Proposta, contenente le norme tecniche per la realizzazione dei Lavori;
- **Direttore dell’Esecuzione:** indica il direttore dell’esecuzione, preposto, ai sensi degli artt. 101 e 111 del Codice e delle Linee Guida, al controllo sulla regolare esecuzione della Concessione in Fase di Gestione, e alla verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dal Concessionario in conformità della Convenzione, della Documentazione di gara, del Capitolato e delle norme applicabili;
- **Direttore dei Lavori:** indica il soggetto incaricato dal Concedente per lo svolgimento, ai sensi degli artt. 101 e 111 del Codice e delle Linee Guida, delle attività di direzione dei lavori e di



seguire la realizzazione dell'Intervento, affinché lo stesso sia eseguito a regola d'arte, in conformità della Convenzione, del Capitolato e delle norme applicabili;

- **D. Lgs. 115:** indica il D. Lgs. n. 115/2008 e ss.mm.ii., recante "*Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE*";
- **D. Lgs. 81:** indica il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", e ss.mm.ii.;
- **D. Lgs. 102:** indica il D. Lgs. n. 102/2014 e ss.mm.ii., recante "*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*";
- **Documentazione di Gara:** indica, complessivamente, i documenti e gli allegati concernenti la Concessione, comprensivi dell'Offerta;
- **Documenti di Finanziamento:** indica il Contratto di Finanziamento e gli ulteriori contratti ed accordi relativi al finanziamento dell'Intervento, eventualmente conclusi dal Concessionario;
- **DURC:** indica il documento unico di regolarità contributiva;
- **Equilibrio Economico-Finanziario:** indica l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e dei costi di gestione della Concessione, identificato in relazione agli Indicatori di Equilibrio. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. fff) del Codice, per «*equilibrio economico e finanziario*» si intende la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economico e sostenibilità finanziaria. Per «*convenienza economica*» si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito. Per «*sostenibilità finanziaria*» si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;
- **Erogazione dei Servizi:** indica l'erogazione dei Servizi durante la Fase di Gestione, così come meglio dettagliata, nelle sue modalità, nel Gestionale e nella Documentazione di Gara;
- **Fase di Gestione:** indica il periodo di tempo entro cui si svolgono le attività di Erogazione dei Servizi da parte del Concessionario, ed è erogato il Canone, comprese fra la data di sottoscrizione del *Verbale di consegna dei Servizi* e la scadenza, o perdita d'efficacia, della Concessione;
- **Fatto del Concedente:** indica ogni evento imputabile al Concedente, o, comunque, ascrivibile alla sua responsabilità, secondo la Matrice dei rischi, che può determinare la necessità di garantire il ripristino dell'Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione, ai sensi dell'art. 9 della Convenzione. Nello specifico, esso può manifestarsi in occasione di:
 - a) inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della Convenzione;
 - b) fatto imputabile al Concedente che impedisca al Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della Convenzione, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalità o adempimenti ai sensi di legge o della Convenzione;
 - c) richiesta di variante, e/o integrazione dei Lavori, o dei Servizi, ovvero ogni altra richiesta tale da creare una Lesione dell'Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione;
- **Fornitore:** indica il fornitore dell'energia elettrica con il quale il Concedente ha sottoscritto il relativo contratto di fornitura;
- **Forza Maggiore:** indica ogni evento, o circostanza, al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario e del Concedente, da cui derivi per il Concessionario l'impossibilità, anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere alle proprie obbligazioni, ai sensi della



Convenzione, per effetto di:

- a) guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili che impediscano l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della Convenzione;
 - b) sabotaggio e vandalismo;
 - c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
 - d) dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o simili eventi;
 - e) epidemie e contagi;
 - f) sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti del Concessionario;
 - g) impossibilità di accedere a materie prime o servizi necessari, quali, ad esempio, l'alimentazione elettrica, gas o acqua, con espressa esclusione dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario o da eventi che (anche se considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possano considerarsi Forza Maggiore ai sensi della Convenzione;
- **Gestionale:** è il documento della proposta che regola le modalità di Erogazione dei Servizi;
 - **GSE:** indica il Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., con socio unico il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - **Impianti P.I.:** indica gli impianti di pubblica illuminazione che compongono la Rete P.I., la cui consistenza, ai fini della Progettazione e della Fase di Gestione, è accertata in sede di Aggiornamento dell'Audit;
 - **Indicatori di Equilibrio:** flusso di cassa netto, flusso di cassa attualizzato (VAN), tasso interno di rendimento (TIR), rappresentativi dell'Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione, quali evidenziati nel PEF contrattuale;
 - **Indisponibilità:** indica tutte le circostanze in presenza delle quali i Sistemi non risultano utilizzabili per le loro funzioni, e i Servizi non sono erogabili secondo i LS specificati nel Gestionale, che determinano l'applicazione delle decurtazioni della Componente Servizi del Canone, secondo quanto previsto dall'art. 29 della Convenzione;
 - **Intervento:** indica l'insieme dei Lavori e dei Servizi compendati nell'oggetto della Proposta, come declinati nel Gestionale e nel Capitolato;
 - **Lavori:** indica l'insieme delle lavorazioni descritte nel Capitolato, eseguite a cura e spese del Concessionario che compendiano, sinteticamente:
 - a) la realizzazione del Sistema *smart city*;
 - b) la riqualificazione degli Impianti P.I. secondo quanto previsto dal D. Lgs. 102, al fine di migliorarne l'efficienza energetica, come definita dal comma 1, dell'art. 2, lett. c) del D. Lgs. 115;
 - c) la realizzazione del Sistema fotovoltaico;
 - d) la realizzazione degli interventi di adeguamento normativo della Rete P.I.
- Nell'ambito dei Lavori, si definiscono **Lavori di Riqualificazione**, quelli relativi alle lettere *sub b) e c)* e **Lavori smart city**, quelli relativi alla lettera *sub a)*;
- **Lesione dell'Equilibrio:** si determina quando il manifestarsi di un dato evento - favorevole o sfavorevole e non imputabile alla responsabilità del Concessionario - incide sul livello degli Indicatori di Equilibrio rappresentati nel PEF contrattuale. Indica la variazione dei presupposti, e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione, che dia luogo a una modifica assoluta, riferita a flusso di cassa netto, flusso di cassa attualizzato (VAN), tasso interno di rendimento (TIR), che prende in considerazione solo ed esclusivamente le cause di non responsabilità del Concessionario;



- **Linee Guida:** indica tutti gli atti e i provvedimenti emessi in attuazione del Codice, come, di volta in volta, vigenti;
- **Livelli standard o LS:** indica i livelli qualitativi *standard* minimi, previsti nel Gestionale e nel Capitolato, che devono essere garantiti da parte del Concessionario nel corso della Concessione, affinché sia assicurata la disponibilità e l'adeguatezza dei Servizi;
- **Manutenzioni:** indica le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti P.I., del Sistema fotovoltaico e delle Periferiche smart city, ricomprese nell'oggetto dell'Intervento, garantite dal Concessionario per tutta la durata della Concessione, secondo quanto previsto dall'elaborato (...) _Caratteristiche ed erogazione delle attività manutentive, allegato al Gestionale;
- **Matrice dei rischi:** indica la tabella descrittiva che identifica i rischi della Concessione e ne cristallizza l'allocatione a ciascuna delle Parti, allegata alla Convenzione, *sub* (...);
- **Offerta:** indica l'offerta presentata in sede di gara dal Concessionario allegata alla Convenzione, *sub* (...);
- **Parti:** indica Concedente e Concessionario, congiuntamente intesi;
- **PEF contrattuale:** indica il piano economico-finanziario del Concessionario - asseverato da (...) e allegato all'elaborato (...) - Piano Economico e Finanziario, che identifica l'Equilibrio Economico-Finanziario al momento dell'aggiudicazione e i presupposti e condizioni di base dello stesso;
- **Periferiche smart city:** indica tutti gli apparati *hardware* messi a disposizione dal Concessionario finalizzati alla realizzazione del Sistema smart city, aventi le caratteristiche specificate nell'elaborato (...) - Capitolato;
- **P.I.:** indica la pubblica illuminazione;
- **Progettazione:** indica l'insieme delle prestazioni aventi ad oggetto l'esecuzione del Progetto definitivo e del Progetto esecutivo;
- **Progetto di fattibilità o PdfTE:** indica il progetto di fattibilità tecnico-economica, allegato alla Proposta, come inserito nella programmazione del Concedente;
- **Progetto definitivo:** indica il progetto definitivo avente ad oggetto la realizzazione dei Lavori;
- **Progetto esecutivo:** indica il progetto esecutivo avente ad oggetto la realizzazione dei Lavori;
- **Programma operativo delle ispezioni e delle manutenzioni:** indica il programma delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del Concessionario, che quest'ultimo deve predisporre in sede di elaborazione del Progetto esecutivo, secondo quanto previsto dall'elaborato (...) - Caratteristiche ed erogazione delle attività manutentive con le migliori indicate in Offerta;
- **Proponente:** indica CONSORZIO STABILE RUACH S.C.A R.L.;
- **Proposta:** indica la proposta di Contratto di Rendimento Energetico presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice, avente ad oggetto INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI P.I. NEL COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO (ME);
- **Regolamento appalti:** indica il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- **Responsabile della Concessione:** indica il soggetto nominato dal Concessionario, responsabile della corretta Erogazione dei Servizi, cui spetta il compito di interloquire, in nome e per conto del Concessionario stesso, con il Concedente ed i soggetti designati dal medesimo, ferma restando la necessità di designare il Responsabile Tecnico;
- **Responsabile del trattamento:** il responsabile del trattamento dei dati personali, *ex art. 29* del Codice privacy, ossia il Concessionario;
- **Responsabile Tecnico:** indica il Responsabile Tecnico per l'Erogazione dei Servizi,



nominato dal Concessionario;

- **Rete P.I.:** indica l'intera rete di pubblica illuminazione installata nel territorio del Concedente oggetto dell'Intervento;
- **Revisione:** indica le procedure, i parametri e le modalità per il ripristino dell'Equilibrio Economico-Finanziario (artt. 8 e 9 della Convenzione), ferma restando la permanenza dei rischi allocati in capo al Concessionario;
- **Rimodulazione:** indica la rimodulazione del Canone, nel caso in cui il Concessionario erogasse nel corso della Concessione il Contributo Pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 4 della Convenzione;
- **Risparmio energetico:** indica ____%, ossia la quantità di energia risparmiata, stimata prima della realizzazione dei Lavori - in sede di Audit e di Aggiornamento dell'Audit - e verificata, nel corso della Concessione, dopo la realizzazione dei Lavori, a partire dall'avvio della Fase di Gestione, attraverso il Servizio di monitoraggio, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 115. Tenuto conto che la Convenzione rientra nell'alveo dei contratti di rendimento energetico, il mancato conseguimento del Risparmio energetico determina l'annullamento della Componente Energetica del Canone, secondo quanto previsto dall'art. 29 della Convenzione;
- **RUP:** indica il Responsabile Unico del Procedimento;
- **Servizi:** indica il complesso dei Servizi erogati nella Fase di Gestione, così come descritti nel Gestionale, in particolare:
 - a) Servizi smart city, ossia il servizio descritto al paragrafo 2.1. del Gestionale;
 - b) Servizio di monitoraggio, ossia il servizio descritto al paragrafo 2.2 del Gestionale, volto a verificare la costante sussistenza, nel corso della Concessione, del Risparmio energetico;
 - c) Servizio di gestione tecnica, ossia il servizio descritto al paragrafo 2.3. del Gestionale;
 - d) Servizio di pronto intervento, ossia il servizio descritto al paragrafo 2.4. del Gestionale;
 - e) nell'ambito dei Servizi, si definiscono Servizi Energetici, quelli relativi alle lettere sub b), c) e d), secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 2, lett. mm) del D. Lgs. 102, in forza del quale per "servizio energetico" si intende "la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili";
- **Sistema di monitoraggio:** sistema attraverso il quale il Concessionario monitora costantemente il funzionamento degli Impianti P.I., dei consumi derivanti dall'esercizio degli stessi, del Sistema fotovoltaico, nonché la soglia del Risparmio energetico;
- **Sistema fotovoltaico:** indica gli impianti fotovoltaici che il Concessionario deve realizzare presso le Zone Fotovoltaiche, aventi le caratteristiche specificate nel Capitolato;
- **Sistema smart city:** indica l'insieme delle Periferiche smart city e dei relativi sistemi *software* di monitoraggio e di controllo, realizzato dal Concessionario, necessario all'erogazione dei Servizi smart city, avente le caratteristiche specificate nel Capitolato;
- **Sistemi:** indica l'insieme de:
 - il Sistema di monitoraggio;
 - il Sistema smart city;
 - il Sistema fotovoltaico;



- **Società di Progetto:** indica (indicare la denominazione precisa), partecipata dai soggetti (indicare la denominazione precisa), costituita ai sensi dell'art. 184 del Codice, subentrata all'aggiudicatario, acquisendo, a titolo originario, la posizione di Concessionario;
- **Titolare del trattamento:** il titolare del trattamento dei dati personali ex art. 28 del Codice privacy;
- **Verbale di consegna generale:** indica il verbale, redatto ai sensi dell'art. 15 della Convenzione, dalla cui data decorre il termine di sottoscrizione del contratto di finanziamento di cui all'art. 2 della Convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 165 comma 5 del Codice;
- **Verbale di consegna dei Lavori:** indica il verbale, redatto ai sensi dell'art. 18 della Convenzione, dalla cui data prende avvio la durata della Concessione e la fase di realizzazione dei Lavori;
- **Verbale di consegna dei Servizi:** indica il verbale, redatto ai sensi dell'art. 23 della Convenzione a seguito della conclusione e del collaudo dei Lavori, dalla cui data prende avvio la Fase di Gestione;
- **Verifica di conformità:** indica la verifica svolta dal Concedente, al termine della Concessione, ai sensi dell'art. 102 del Codice, finalizzata all'emissione del relativo certificato, che attesta che l'oggetto della Concessione, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione;
- **Zone Fotovoltaiche:** indica l'insieme delle aree pubbliche, presso le quali il Concessionario installa il Sistema fotovoltaico.

Art. 3 NORME APPLICABILI

1. La Concessione è regolata dalla legge italiana. In particolare, ad essa si applicano le disposizioni espressamente richiamate nella Convenzione e nella Documentazione di Gara, oltre che il Codice, le Linee Guida, il D. Lgs. 102, il D. Lgs. 115 e le fonti regionali, eventualmente, vigenti in materia.
2. In caso di contrasto, o non perfetta concordanza, tra le disposizioni della Convenzione e quelle previste nel Capitolato e nel Gestionale, prevalgono le disposizioni contenute in tali ultimi documenti. In caso di contrasto, o non perfetta concordanza, tra le obbligazioni previste nella Convenzione o nel Gestionale e nel Capitolato, e quelle indicate nell'Offerta, prevalgono le disposizioni dell'Offerta.

Art. 4 CONDIZIONI GENERALI

1. La Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni.
2. Il Concessionario, in particolare:
 - a) è dotato di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere la Convenzione e adempiere, validamente, alle obbligazioni da essa nascenti;
 - b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali, non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - c) è in possesso, al momento della stipula della Convenzione, di tutte le Autorizzazioni per



L'Erogazione dei Servizi, necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa in qualità di Concessionario.

3. Non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei confronti del Concessionario, né di ciascuno dei soci, o dei componenti del Concessionario, che possa pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione.
4. Alla data di stipula della Convenzione, nessun ricorso avente ad oggetto l'annullamento, e/o la sospensione, dell'aggiudicazione della Concessione è stato notificato al Concedente.
5. Alla data di stipula della Convenzione, la Rete P.I. e le Zone Fotovoltaiche sono libere da vincoli, di qualsiasi genere, ostativi allo svolgimento delle attività previste nella stessa.

Art. 5 OGGETTO

1. L'oggetto principale della Concessione è costituito dal conseguimento del Risparmio energetico, che costituisce una specifica obbligazione di risultato gravante in capo al Concessionario, avendo la Convenzione le caratteristiche essenziali del Contratto di rendimento energetico.
2. Tenuto conto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, al fine di conseguire il Risparmio energetico è a carico del Concessionario, a propria cura e spese, l'erogazione delle seguenti prestazioni, segnatamente:
 - a) l'Aggiornamento dell'Audit;
 - b) la progettazione e la realizzazione dei Lavori di Riqualficazione;
 - c) l'erogazione dei Servizi Energetici.
3. Sono, inoltre, ricomprese nell'oggetto della Concessione la Progettazione e la realizzazione dei Lavori smart city e l'erogazione del Servizio smart city.
4. La descrizione analitica delle prestazioni, richiamate ai commi 2 e 3 del presente articolo, oggetto della Concessione, è contenuta nel Gestionale e nel Capitolato, comprensivi dei relativi allegati, che costituiscono parte integrante della Convenzione.

Art. 6 DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione ha la durata complessiva di __ (____) anni di cui __ (____) **anni di gestione**, o la durata inferiore proposta in sede di Offerta di (...) (...). [Solo laddove il Comune prevedesse, nel Bando, offerte al ribasso sulla durata], decorrenti dalla data del Verbale di consegna generale, ai sensi dell'art. 15 della Convenzione.
2. Come previsto dall'art. 168 del Codice, la durata della Concessione è commisurata al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti e dei costi da parte del Concessionario, individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici, come risultante dal PEF contrattuale.
3. Ai sensi dell'art. 175, comma 1 del Codice, non è ammessa la proroga della Concessione, fermo restando l'obbligo del Concessionario di garantire l'Erogazione dei Servizi, su richiesta del Concedente, per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni di gara volte all'affidamento a un nuovo concessionario, o al rientro in possesso della Rete P.I., e delle Zone Fotovoltaiche da parte del Concedente.



4. La proroga della Concessione può essere richiesta solo per procedere alla Revisione, ai sensi dell'art. 9 della Convenzione, anche in virtù di eventuali ritardi nelle Autorizzazioni, come disciplinati dall'art 17 della Convenzione, oppure per consentire al Concedente di procedere a quanto necessario per riaffidare la Concessione, ai sensi del comma precedente del presente articolo.

Art. 7 SOCIETÀ DI PROGETTO

[Laddove il Concessionario abbia usufruito della facoltà, ai sensi dell'art. 184 del Codice, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile]

1. Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipulazione della Convenzione, dichiara e garantisce quanto segue:
 - a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto, ai sensi dell'art. 184 del Codice e ha un capitale sociale di euro [indicare la cifra in cifre e in lettere], interamente sottoscritto e versato nella misura del (...) % [indicare in cifre e in lettere];
 - b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci: - (nome del Socio) (...) (quota % di partecipazione); - (nome del Socio) (...) (quota % di partecipazione); - (nome del Socio) (...) (quota % di partecipazione);
 - c) ferma restando la quota di partecipazione alla Società di Progetto, i soci ai quali sono affidate direttamente le prestazioni sono tenuti ad eseguirle nel rispetto della percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede di Offerta. Resta ferma la possibilità di ricorrere al subappalto, ai sensi dell'art. 174 del Codice, se dichiarato in sede di Offerta.
2. Il Concessionario si impegna, altresì, a:
 - a) comunicare la composizione sociale della Società di Progetto, quale risulta dal libro dei soci, o da visura camerale aggiornata;
 - b) trasmettere al Concedente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio;
 - c) consegnare, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua sottoscrizione, copia dei Documenti di Finanziamento e, per opportuna informazione, dei contratti connessi e di tutti i relativi allegati;
 - d) conservare i requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione.

SEZIONE II - CONDIZIONI E MODALITÀ DI RIEQUILIBRIO

Art. 8 PRESUPPOSTI DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. La disciplina della Concessione si fonda sul rispetto dell'Equilibrio Economico-Finanziario, cristallizzato nel PEF contrattuale, sulla base dei presupposti e delle condizioni ivi previsti,



nonché in ossequio all'allocazione dei rischi, riportata nella Matrice dei rischi, allegata alla Convenzione *sub* (...).

2. Ai sensi degli artt. 165 e 180 del Codice, il Concessionario assume su di sé il rischio operativo, costituito, in particolare, da:
- a) rischio di disponibilità, in relazione ai Servizi;
 - b) rischio di mancato raggiungimento del Risparmio energetico;
 - c) rischi di progettazione e di costruzione, legati alla realizzazione dei Lavori;
 - d) tutti gli altri rischi derivanti dall'Erogazione dei Servizi, come evidenziato dall'elaborato (...) - Gestionale e come meglio specificato nella Matrice dei rischi, allegata alla Convenzione *sub* (...)

Art. 9

REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE

1. Gli elementi indicati all'art. 8 della Convenzione costituiscono i presupposti dell'Equilibrio Economico-Finanziario.
2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è espresso dai seguenti Indicatori di Equilibrio, contenuti nel PEF contrattuale:
 - a) flusso di cassa netto € _____ (Euro _____ / ____);
 - b) flusso di cassa attualizzato (VAN) € _____ (Euro _____ / ____);
 - c) tasso interno di rendimento (TIR) pari a _____ % (_____ per cento);
 - d) durata della Concessione, pari a _____ (____) anni di cui _____ (____) di gestione, o durata inferiore proposta in sede di Offerta di (...) (...).
3. Qualora si riscontri una Lesione dell'Equilibrio, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia e ferma restando la permanenza dei rischi allocati in capo al Concessionario, le Parti convengono di procedere alla Revisione del PEF contrattuale e della Convenzione, sempreché le variazioni degli Indicatori di Equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario.
4. Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie:
 - a) gli eventi di Forza Maggiore, di cui alle Definizioni;
 - b) il Fatto del Concedente, di cui alle Definizioni, compreso il caso di ritardo, di cui all'art. 17 della Convenzione;
 - c) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione dei Lavori, nonché sull'Erogazione dei Servizi.
5. Nel caso in cui le variazioni apportate, o le nuove condizioni introdotte, risultino più favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la Revisione deve essere effettuata a vantaggio del Concedente, su sua richiesta.
6. Al verificarsi di una Lesione dell'Equilibrio dovuta a una delle fattispecie di cui al comma 4 del presente articolo, al fine di avviare la relativa procedura di Revisione, il Concessionario ne dà comunicazione per iscritto al Concedente, con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato la Lesione dell'Equilibrio, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:
 - a) PEF contrattuale, in formato editabile, in disequilibrio;
 - b) PEF contrattuale, in formato editabile, che riproduce la proposta di Revisione;
 - c) relazione esplicativa al PEF contrattuale revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di Revisione;
 - d) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile al Concessionario e dei maggiori



- oneri da esso derivanti;
- e) schema di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel PEF contrattuale revisionato.
7. La Revisione è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno, o più, eventi non imputabili al Concessionario e che hanno dato luogo alla Revisione.
8. Qualora non raggiungano un accordo sulla Revisione, le Parti possono recedere dalla Convenzione, in attuazione dell'art. 165, ultimo comma del Codice. In tal caso si applica l'art. 49 della Convenzione.

SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

Art. 10

SOGGETTI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, nomina un soggetto adeguatamente qualificato come Responsabile della Concessione, unico interlocutore del RUP - designato dal Comune, nella persona de (...) - e del Direttore dell'Esecuzione - designato dal Comune, nella persona de (...) -, per tutta la Fase di Gestione. Inoltre, il Concessionario designa il Responsabile Tecnico per l'Erogazione dei Servizi.
2. In relazione alla realizzazione dei Lavori, il Concessionario deve individuare, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla consegna degli stessi, un direttore tecnico nell'ambito della propria compagine – nel caso di esecuzione dei Lavori con propria organizzazione – o di quella del soggetto esecutore, che sarà interlocutore unico del Direttore dei Lavori, designato dal Comune nella persona de (...).
3. In caso di indisponibilità, a qualsiasi causa dovuta, del Responsabile della Concessione, per più di 4 (quattro) settimane, o di sua sostituzione, il Concessionario deve darne comunicazione al Concedente, con le formalità di cui all'art. 52 della Convenzione.

Art. 11

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario, stante la natura di contratto di rendimento energetico della Convenzione, ha l'obbligo di garantire il raggiungimento della Soglia di Risparmio energetico.
2. Al fine di adempiere all'obbligazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Concessionario deve garantire, a proprie spese e nei termini previsti dalla Convenzione, l'erogazione dei Servizi Tecnici, e l'esecuzione dei Lavori di Riqualificazione, così come meglio specificato nell'Offerta, nel Gestionale e nel Capitolato.
3. Il Concessionario è tenuto, altresì, all'esecuzione dei Lavori smart city e all'erogazione del Servizio smart city.
4. Il Concessionario ha l'obbligo di ottenere le Autorizzazioni necessarie per l'Erogazione dei Servizi, la realizzazione dei Lavori, la messa in esercizio dei Sistemi.
5. Il Concessionario si impegna ad utilizzare con la normale diligenza le attrezzature e i beni



strumentali alla Concessione, obbligandosi a provvedere alla buona conservazione degli stessi, con particolare riferimento alla Rete P.I. e alle relative componenti. L'obbligo di buona conservazione si estende anche alle Zone Fotovoltaiche.

6. A partire dall'avvio della Fase di Gestione, sensi dell'art. 23, comma 4 della Convenzione, il Concessionario si fa carico di tutti gli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica.
7. Il Concessionario, pur nei limiti e nell'ambito delle modalità di Erogazione dei Servizi, deve costantemente aver cura di non arrecare danni, o pregiudizi, a cose o persone, al verificarsi dei quali sarà tenuto a prestare idoneo risarcimento. In particolare, ad esclusione delle ipotesi di Forza Maggiore e quelle relative al Fatto del Concedente, il Concessionario è responsabile in caso di mancata, o inadeguata, erogazione del servizio di P.I., soltanto per cause imputabili a propria imperizia o negligenza.
8. Si precisa che nelle ipotesi di Forza Maggiore la mancata erogazione del servizio di P.I. non è in alcun modo imputabile al Concessionario.
9. Il Concessionario, in caso di ricorso al debito, si impegna a concludere il Contratto di Finanziamento entro 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione della Convenzione e a trasmettere al Concedente copia dei Documenti di Finanziamento.

Art. 12 TUTELA DEI LAVORATORI

1. Il Concessionario si impegna al rispetto delle norme in materia di lavoro, compreso il rispetto della contrattazione collettiva applicabile, previdenza, antinfortunistica e garantisce che siano applicate ai propri dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle dei CCNL in base alle categorie ed al luogo di svolgimento delle attività.
2. In particolare, il Concessionario applica al proprio personale impiegato nell'esecuzione della Concessione il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto della Concessione.
3. Ai sensi dell'art. 30 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, relativo a personale dipendente - del Concessionario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all'articolo 174 del Codice -, impiegato nell'esecuzione della Concessione, il Concedente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, di cui al comma 2 del presente articolo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Concessionario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Concedente paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Concessionario ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto, ai sensi dell'articolo 105 del Codice.
5. Il Concessionario si impegna, altresì, al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali, elencate nell'Allegato X al Codice.



Art. 13

OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente assume l'obbligo di mettere a disposizione del Concessionario:
 - a) la Rete e gli Impianti P.I.;
 - b) le Zone Fotovoltaiche, in mq di copertura di edifici pubblici di proprietà comunale indicati nel Capitolato, liberi da vincoli e oneri - contrattuali, o di altro tipo - che possano impedire o ridurre l'Erogazione dei Servizi, autorizzando la realizzazione dei Lavori.
2. Il Concedente è tenuto a erogare il Canone, laddove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dalla Convenzione.
3. Il Concedente è obbligato a non disattivare e/o disinstallare e/o spostare le Componenti Tecnologiche. Qualora si presentasse tale necessità, il Concedente deve darne immediata comunicazione a mezzo PEC al Concessionario, affinché lo stesso provveda alla disattivazione e/o alla disinstallazione e/o allo spostamento delle Componenti Tecnologiche.
4. Nel caso in cui le attività di cui al comma 3 del presente articolo siano tali da determinare la sospensione dei Servizi, per fatto non imputabile al Concessionario, trova applicazione, laddove ne ricorrano i presupposti, la Revisione di cui all'art. 9 della Convenzione.
5. Il Concedente è, altresì, obbligato senza assenso del Concessionario a non rilasciare autorizzazione ad eventuali allacci di illuminazioni tipo "*luminarie*" e/o similari sulle linee della Rete P.I., onde evitare che le stesse possano arrecare danni alle Componenti Tecnologiche, compromettendone il funzionamento.
6. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario il Canone, ai sensi degli artt. 29 e ss. della Convenzione, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.
7. Il Concedente garantisce che gli importi da corrispondere al Concessionario, a titolo di Canone - quali risultanti dal PEF contrattuale -, siano stati effettivamente stanziati e destinati alla Concessione.

Art. 14

ULTERIORI ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente è tenuto ad espletare ogni attività di sua competenza diretta al conseguimento dell'oggetto della Convenzione, tra cui l'assunzione di atti e provvedimenti necessari alla corretta Erogazione dei Servizi, nonché a fornire la propria collaborazione al Concessionario, laddove richiesta, ai fini del conseguimento delle Autorizzazioni necessarie a tal fine, ed a porre in essere le formalità e gli adempimenti, per legge non delegabili, ai fini dell'ottenimento delle Autorizzazioni stesse.
2. Il Concedente è titolare dei poteri di controllo sull'attuazione della Concessione e pertanto, previa comunicazione al Concessionario, potrà esercitare le forme di verifica e controllo che riterrà opportune in merito all'accertamento del corretto andamento della Erogazione dei Servizi e della buona conduzione della Rete P.I. e delle Zone Fotovoltaiche. A tal fine, è istituito il sistema di monitoraggio, di cui all'art. 38 della Convenzione.



SEZIONE IV – FASE DI AVVIO E PROGETTAZIONE

Art. 15

AVVIO DELL'ESECUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'AUDIT

1. L'esecuzione delle prestazioni previste nella Concessione ha avvio all'atto di sottoscrizione del *Verbale di consegna generale*, tra il Direttore dell'Esecuzione e il Responsabile della Concessione, dal quale decorre il termine di (...) giorni per l'espletamento delle attività tecniche funzionali all'Aggiornamento dell'Audit, a cura e spese del Concessionario.
In particolare, l'Aggiornamento dell'Audit è funzionale a verificare la sussistenza di eventuali modificazioni dello stato di fatto della Rete P.I. e degli Impianti P.I. e dei relativi consumi energetici, così come accertati in sede di Audit, tali da rendere necessario l'eventuale adeguamento dei Lavori di Riqualficazione, affinché il Concessionario possa garantire il Risparmio energetico.

Art. 16

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

1. Al termine dell'espletamento delle attività di cui all'art. 15, comma 1 della Convenzione, è redatto apposito verbale sottoscritto tra il Direttore dell'Esecuzione e il Responsabile della Concessione, contenente le risultanze del procedimento di Aggiornamento dell'Audit.
2. Dalla redazione del verbale di cui al comma 1 del presente articolo, decorre il termine per la predisposizione del Progetto definitivo, secondo quanto previsto dall'Allegato 04.02 - Caratteristiche ed erogazione dei servizi di progettazione.
3. Il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la Progettazione.
4. Per la Progettazione, il Concessionario, a propria cura e spese, assume l'obbligo di:
 - a) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto e per la corretta redazione degli elaborati progettuali, ai sensi dell'art. 23 del Codice e delle Linee Guida;
 - b) redigere il Progetto definitivo - entro (...) giorni, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo - e il Progetto esecutivo - entro (...) giorni, decorrenti dall'approvazione del Progetto definitivo -, secondo quanto indicato nella Convenzione, nella Documentazione di Gara, secondo quanto previsto dall'Allegato 04.02 - Caratteristiche ed erogazione dei servizi di progettazione, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili;
 - c) sottoporre al RUP, per la verifica, necessaria ai fini dell'approvazione da parte del Concedente, il Progetto definitivo e quello esecutivo, corredati delle Autorizzazioni;
 - d) adeguare il Progetto definitivo e/o il Progetto esecutivo, sulla base delle prescrizioni, e/o osservazioni, formulate dal Concedente, o da altri organismi preposti all'approvazione medesima.
5. La Progettazione deve rispettare tutte le norme tecniche applicabili ed essere redatta dal/i



professionista/i iscritto/i negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabile/i, che è/sono stato/i nominativamente indicato/i in sede di Offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

6. Il Progetto esecutivo, oltre a tutti gli elaborati previsti *ex lege*, incluso il Capitolato, deve compendiare il Programma Operativo delle ispezioni e delle manutenzioni, redatto secondo quanto previsto dall'elaborato (...) - Caratteristiche ed erogazione delle attività manutentive e sulla base delle migliori presentate in sede di Offerta.

Art. 17

PARERI, AUTORIZZAZIONI, CONSENSI E APPROVAZIONE

1. Fatte salve le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili a terzi da parte del Concedente e gli obblighi di cui all'art. 13 della Convenzione, spetta al Concessionario attivarsi - in proprio, o in nome e per conto del Concedente - per ottenere dalle competenti amministrazioni le Autorizzazioni necessarie per la Progettazione e l'esecuzione dei Lavori, la messa in esercizio del Sistema fotovoltaico e del Sistema smart city e l'Erogazione dei Servizi, ponendo in essere, tempestivamente, tutte le attività a tal fine strumentali.
2. Qualora il ritardato, e/o mancato ottenimento, delle Autorizzazioni sia imputabile al Concessionario, gli eventuali conseguenti aggravii in termini di costi e tempi sono a carico del medesimo.

SEZIONE V – FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 18

CONSEGNA DEI LAVORI

1. All'atto dell'approvazione del Progetto esecutivo di cui agli artt. 16 e 17 della Convenzione, e solo a seguito dell'avvenuta stipula del Contratto di finanziamento entro i termini stabiliti *ex lege*, il Direttore dei lavori procede alla consegna dei Lavori, così come identificati nel Capitolato.
2. La consegna dei Lavori deve, in ogni caso, avvenire trascorsi 19 (diciannove) mesi decorrenti dalla stipula della Convenzione. In caso di ritardo imputabile al:
 - a. Concessionario, si applicano le penali, di cui all'art. 30 della Convenzione, salvo quanto previsto dall'art. 43 comma 4 della Convenzione;
 - b. Concedente, il Concessionario potrà richiedere il Riequilibrio, laddove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 9 della Convenzione.
3. Della consegna, di cui al comma 1 del presente articolo, è redatto apposito *Verbale di consegna dei Lavori*, conformemente a quanto stabilito dal Codice e dalle Linee Guida dal quale decorre il termine di durata della Concessione.
4. I tempi di realizzazione dei Lavori sono previsti in (...) (...) giorni, secondo quanto previsto dal Capitolato e dal relativo cronoprogramma, senza considerare i tempi di conseguimento delle Autorizzazioni, di cui all'art. 17 della Convenzione.
5. Nel corso dell'esecuzione dei Lavori, il Concessionario è responsabile di qualunque danno e



pregiudizio causato dallo stesso sulla Rete P.I., tale da pregiudicare, in qualsiasi modo, l'erogazione del servizio di P.I., ad esclusione delle disattivazioni programmate e concordate con il Concedente, funzionali all'esecuzione dei Lavori, laddove necessarie.

Art. 19

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Con riferimento alle modalità di esecuzione dei Lavori, si rimanda al Capitolato e ai relativi allegati.
2. Tutte le attività tecniche e amministrative, direttamente o indirettamente, connesse con l'esecuzione dei Lavori sono a carico del Concessionario.
3. Con riferimento ai Lavori non eseguiti a regola d'arte, sono a carico del Concessionario tutte le necessarie opere di ripristino.
4. Come già accertato in sede di gara, il soggetto esecutore dei Lavori è opportunamente qualificato ai sensi delle norme applicabili.
5. Prima dell'avvio dei Lavori, sarà sottoscritto un verbale tra le Parti per la cessione, in comodato d'uso gratuito, delle Zone Fotovoltaiche e della Rete P.I., limitatamente all'installazione delle Componenti Tecnologiche.

Art. 20

DIREZIONE DEI LAVORI E RESPONSABILE PER LA SICUREZZA

1. La direzione dei lavori compete al Concedente, che ha istituito l'Ufficio di Direzione dei lavori, composto da un Direttore dei Lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del Codice e delle Linee Guida.
2. Compete al Direttore dei Lavori verificare il rispetto di tutte le condizioni applicabili in fase di realizzazione dei Lavori e il ricorrere di circostanze speciali che possono determinare sospensioni parziali, o totali, dei lavori, ai sensi dell'art. 26 della Convenzione, nonché predisporre, sulla base di tale verifica, gli stati di avanzamento lavori.
3. Le funzioni di responsabile della sicurezza in corso di esecuzione, ai sensi del D. Lgs. 81, sono svolte dal Direttore dei Lavori, ovvero da un direttore operativo abilitato, designato dal Concedente.
4. Restano in capo al Direttore dei Lavori, al responsabile per la sicurezza e al Concessionario tutti gli obblighi e le responsabilità che le vigenti disposizioni normative assegnano agli stessi.

Art. 21

PROVE E COLLAUDO

1. Il collaudo dei Lavori - ivi inclusa la verifica del perfetto funzionamento dei Sistemi - è effettuato dal Concedente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del Codice e dalle Linee Guida.
2. I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti della commissione di collaudo, sono a carico del Concessionario.
3. Durante l'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.



4. Resta inteso che, fermi restando gli obblighi di legge relativi alla garanzia in capo all'esecutore nel periodo del passaggio dal collaudo provvisorio al definitivo, ai sensi dell'art. 102 del Codice, la manutenzione della Rete P.I., degli Impianti P.I. e dei Sistemi è inclusa nell'oggetto della Concessione.
5. Tutte le Componenti Tecnologiche rimangono di proprietà del Concessionario per tutto il periodo di validità della Concessione. Le stesse, al termine della Concessione, sono cedute gratuitamente al Concedente.

SEZIONE VI – MESSA A DISPOSIZIONE E INSTALLAZIONE DELLE COMPONENTI TECNOLOGICHE

Art. 22

MODALITÀ E TEMPI DI INSTALLAZIONE DELLE COMPONENTI TECNOLOGICHE

1. L'installazione delle Componenti Tecnologiche, è realizzata a cura del Concessionario, secondo le modalità previste nel Capitolato e nel relativo cronoprogramma, con le migliorie presentate in sede di Offerta.
2. La sequenza di realizzazione dei Lavori e dell'installazione delle Componenti Tecnologiche, fermo restando il rispetto del termine di completamento degli stessi, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 18 della Convenzione è stabilita dal Concessionario, in sede di predisposizione del Progetto definitivo.
3. Le modalità di collaudo delle Componenti tecnologiche sono disciplinate nel Capitolato.

SEZIONE VII - GESTIONE

Art. 23

TEMPI DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

1. Entro 5 giorni dal collaudo dei lavori il Concedente procede con la richiesta al GSE del Contributo in Conto Scambio Altrove indicando i POD della P.I. oggetto della concessione nonché il / i POD relativi agli impianti di produzione che saranno realizzati ed allacciati a totale onere del Concessionario;
2. Entro 5 giorni dalla comunicazione da parte del GSE di avvenuto ottenimento del Contributo di cui al precedente comma, il concessionario deve provvedere ad attivare le procedure per la voltura di tutti i punti di consegna di fornitura dell'energia elettrica al servizio degli Impianti P.I. In caso di mancata voltura, si applicano le penali di cui all'art. 30 della Convenzione.
3. In ogni caso, entro 15 giorni dal collaudo dei lavori prende avvio la Fase di Gestione, con la redazione del *Verbale di consegna dei Servizi* sottoscritto tra il Direttore dell'Esecuzione e il Responsabile della Concessione;
4. La mancata attivazione dei Servizi, secondo la tempistica prevista dal presente articolo, costituisce causa di applicazione delle decurtazioni, secondo quanto previsto dall'art. 29 della Convenzione.



5. Nel corso della Fase di Gestione, in caso di ritardo nel pagamento della rata del Canone, superiore a (...) giorni, decorrenti dalla scadenza del pagamento, per fatti e circostanze imputabili al Concedente, il Concessionario ha diritto di comunicare al Fornitore la disdetta dal contratto di fornitura elettrica, salvo il maggior danno.
6. Dalla comunicazione di cui al comma precedente del presente articolo, nelle more del perfezionamento del procedimento di voltura, le Parti riconoscono che ogni onere relativo alla fornitura di energia elettrica resterà a carico del Concedente, con manleva piena a favore del Concessionario nei confronti del Fornitore.

Art. 24

MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI

1. In relazione alle modalità di erogazione di ciascuno dei Servizi, si rinvia a quanto dettagliatamente previsto dall'elaborato (...) - Gestionale, con le eventuali migliorie previste nell'Offerta.
2. L'Erogazione dei Servizi avviene secondo le regole dell'arte, in applicazione della massima diligenza professionale, coerentemente ai LS previsti nell'elaborato (...) - Gestionale.

SEZIONE VIII - FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 25

FORZA MAGGIORE

1. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di Forza Maggiore, la Parte che non può adempiere a causa di tale evento ne deve dare immediata comunicazione scritta all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento e indicandone la prevedibile durata. La Parte deve, altresì, indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.
2. Alla ricezione di tale informativa, le Parti individuano, in contraddittorio, le possibili azioni comuni di risoluzione, e/o mitigazione, degli effetti causati dalla Forza Maggiore. Ciascuna Parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative.
3. Laddove l'evento di Forza Maggiore provochi una Lesione dell'Equilibrio, si applica l'art. 9 della Convenzione.

Art. 26

SOSPENSIONE E PROROGA DELL'ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. La sospensione dei Lavori può essere disposta nei termini di legge e, in particolare, secondo quanto previsto dall'art. 107 del Codice.
2. In ogni caso, e fermo restando quanto previsto al precedente comma del presente articolo, il Concedente si riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse all'espletamento delle attività che riguardano l'oggetto della Concessione, di richiedere al Concessionario la sospensione parziale della esecuzione dei Lavori.
3. Qualora la sospensione sia tale da comportare una Lesione dell'Equilibrio, il Concessionario può richiedere l'avvio della procedura di Revisione di cui all'art. 9 della Convenzione, sempre che ne ricorrano i presupposti.
4. Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, in nessun altro caso il Concessionario può sospendere unilateralmente l'esecuzione dei Lavori.



Art. 27

SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della Convenzione, qualora in seguito a un evento di Forza Maggiore, o altro evento non imputabile al Concessionario, il Concessionario non sia in grado di prestare il/i Servizio/i, in tutto e/o in parte, lo stesso deve fornire, nell'informativa al Concedente di cui all'art. 26, comma 1 della Convenzione, una descrizione del/dei Servizio/i che non può/possono essere prestati a causa di tale evento, nonché di quelli che possono essere erogati, seppur parzialmente.
2. Entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente può chiedere eventuali chiarimenti, e sollevare eccezioni nei successivi 10 (dieci) giorni, circa le motivazioni addotte dal Concessionario in relazione ai Servizi non erogabili.
3. Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti hanno 30 (trenta) giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per l'erogazione del/dei Servizio/i interessati dall'evento. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il Concedente applica le decurtazioni di cui all'art. 29 della Convenzione, o le penali, di cui all'art. 30 della Convenzione.
4. Qualora il Concedente non richieda chiarimenti, o non sollevi eccezioni, sulla informativa inviata dal Concessionario, entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, il Concessionario medesimo deve, comunque, continuare a fornire i Servizi erogabili indicati nell'informativa.
5. Il Concedente si riserva, in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale, o parziale, di uno, o più, Servizi per motivi di pubblico interesse, o necessità, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro, nonché per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dando preavviso scritto al Concessionario, non inferiore a 15 (quindici) giorni. Nell'eventualità di tale sospensione, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo.
6. Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa del Servizio, nelle ipotesi, di cui al comma 5 del presente articolo:
 - a) qualora la sospensione ecceda i 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di gestione del/i Servizio/i, nonché il periodo di validità della presente Convenzione, si intendono prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, sono prorogati di comune accordo tra le Parti;
 - b) qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da comportare una Lesione dell'Equilibrio, il Concessionario, al fine di ripristinare l'Equilibrio Economico-Finanziario medesimo, può chiedere avviare la procedura di Revisione di cui all'art. 9 della Convenzione.
7. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla Revisione, di recedere dalla Convenzione, ai sensi dell'art. 51 della Convenzione.



SEZIONE IX - CORRISPETTIVI E PENALI

Art. 28 CANONE

1. A fronte dell'effettiva disponibilità dei Sistemi, dell'Erogazione dei Servizi e del raggiungimento del Risparmio energetico come definiti nella Convenzione, nel Gestionale, nel Capitolato, e nell'Offerta, il Concedente corrisponde al Concessionario, nei termini di cui all'art. 31 della Convenzione, a partire dall'avvio della Fase di Gestione, il Canone nella misura indicata nel PEF contrattuale, quale risultante dall'Offerta.
2. Gli importi del Canone di disponibilità sono indicati al netto dell'IVA applicabile nella misura di legge. Il Canone Servizi è soggetto a rivalutazione ISTAT.
3. Il Concedente si impegna a iscrivere, nel proprio bilancio di previsione e per tutta la durata della Convenzione, le somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti relativi al Canone.
4. La Componente Energetica del Canone è composta dall'ammontare che ristora l'investimento sostenuto dal Concessionario, soggetto a Rimodulazione, secondo quanto previsto nel PEF contrattuale (nel caso in cui il Concedente, nel corso della Fase di Gestione riconoscesse al Concessionario il Contributo Pubblico);
5. La componente GSE del Canone coincide con il Contributo in conto scambio erogato dal GSE al Concedente (soggetto responsabile e proprietario degli Impianti Fotovoltaici) e viene corrisposta da quest'ultimo al Concessionario in forza di specifica cessione del Credito ovvero come componente aggiuntiva del canone.

Art. 29 MECCANISMO DI RETTIFICA DEL CANONE

1. Il Canone è oggetto di decurtazione e di annullamento nei casi di Indisponibilità e nell'ipotesi di mancato raggiungimento del Risparmio energetico. In particolare:
 - a) la Componente Energetica del Canone è oggetto di annullamento integrale, qualora non sia raggiunto, con cadenza mensile, il Risparmio energetico, in base alle rilevazioni risultanti dal Sistema di monitoraggio, secondo quanto previsto dal Gestionale. La Componente Energetica del Canone non è riconosciuta, fino al momento in cui non è raggiunto nuovamente il Risparmio energetico;
 - b) la Componente Servizi del Canone è oggetto di decurtazione, sino al relativo annullamento, in caso di mancato raggiungimento degli LS disciplinati dal Gestionale.
2. In particolare, l'annullamento, e/o la decurtazione, della rata mensile del Canone, nell'ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo è applicata, previa comunicazione da parte del Direttore dell'Esecuzione, effettuata con le modalità di cui all'art. 52 della Convenzione. Eventuali contestazioni del Concessionario in merito all'applicazione della decurtazione, e/o dell'annullamento, o all'importo della stessa, devono essere presentate, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione suddetta, al RUP, il quale decide se accoglierle, o meno, nei successivi 10 (dieci) giorni. In mancanza di accoglimento espresso entro il termine suddetto, l'annullamento, e/o la decurtazione, sono applicati alla rata successiva a quella in cui si è verificato il mancato conseguimento del Risparmio energetico o il mancato raggiungimento dei LS, in relazione all'Erogazione dei Servizi.



Art. 30 PENALI

1. Il Concessionario è responsabile di ogni ritardo a lui imputabile, in Fase di Gestione.
2. La specificazione degli inadempimenti che comportano, relativamente alle attività oggetto della Concessione, l'applicazione delle penali, nonché l'entità delle stesse, sono disciplinate nell'allegato (...) della Convenzione. Tuttavia, ove fossero rilevati inadempimenti ulteriori, non espressamente indicati nei suddetti documenti contrattuali, è, comunque, facoltà del RUP applicare le penali in misura proporzionata all'inadempimento riscontrato e previo contraddittorio con il Concessionario, ai sensi dei successivi commi del presente articolo.
3. Il RUP, verificato il mancato raggiungimento dei LS, con le modalità previste dall'art. 38 della Convenzione, o l'inadempimento a specifici obblighi contrattuali, o di legge, comunica al Concessionario, con le modalità di cui all'art. 52 della Convenzione, l'avvenuto inadempimento e la misura della penale.
4. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale, entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale, saranno dedotti dal Canone mensile, alla prima scadenza di pagamento immediatamente successiva all'accertato inadempimento. Resta ferma la facoltà del Concedente, ai fini dell'incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla garanzia, di cui all'art. 33 della Convenzione.
5. Ove il Concessionario contesti, nel termine indicato al comma 4 del presente articolo, l'applicazione e/o la misura della penale, il RUP lo convoca entro 3 (tre) giorni dall'avvenuta contestazione e promuove l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il RUP procede in ogni caso all'irrogazione della penale.

Art. 31 PERIODICITÀ DEI PAGAMENTI E FATTURAZIONE

1. Il Canone mensile, nella misura indicata nel PEF contrattuale, deve essere corrisposto entro i primi 10 (dieci) giorni, del mese successivo al quale i consumi energetici si riferiscono. In relazione alla prima rata mensile del Canone, corrispondente al primo mese della Fase di Gestione, si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27 della Convenzione; in mancanza del pagamento, si applica il tasso d'interesse di legge.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 30, commi 5 e 6, del Codice, in relazione al caso di inadempienze contributive o retributive, i pagamenti avvengono dietro presentazione di fattura fiscale, con modalità elettronica, nel pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., mediante bonifico bancario, sul conto (...) e previa indicazione di CIG e CUP nella causale di pagamento. A tal fine, il Concessionario indica i seguenti soggetti abilitati a operare sul suddetto conto: (...).
3. Ai fini della fatturazione elettronica, ai sensi del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 e ss.mm.ii., il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura è: (...).

Art. 32 PAGAMENTO SALDO

1. Il Concedente procede al pagamento del saldo finale dei corrispettivi e allo svincolo della garanzia prestata dal Concessionario, ai sensi dell'art. 103 e dell'art. 183, comma 13 del Codice a garanzia del mancato, o inesatto, adempimento delle obbligazioni dedotte in Convenzione, successivamente all'emissione del certificato di conformità, ai sensi dell'art. 51 della



Convenzione e dell'art. 102 del Codice e previa prestazione, da parte del Concessionario, della garanzia per il saldo, ai sensi dell'art. 103, comma 6 del Codice, con le modalità ivi previste.

SEZIONE X - GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 33 GARANZIA DEFINITIVA

1. Le Parti danno atto che il Concessionario ha provveduto costituire la garanzia definitiva, di cui all'art. 103 del Codice con (...).
2. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato, od inesatto, adempimento delle prestazioni oggetto della Convenzione, ferma restando anche l'applicazione di penali. Pertanto, resta espressamente inteso che il Concedente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.
3. La garanzia definitiva, di cui al comma 1 del presente articolo, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Concedente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Concessionario, del documento di pagamento relativo, presentato dal Concessionario, regolarmente vistato dal Concedente, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 % (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dal Concedente, previa deduzione di eventuali crediti verso il Concessionario derivanti dalla Convenzione, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario deve provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Concedente.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente del presente articolo, il Concedente ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione, previa comunicazione al Concessionario, con le modalità di cui all'art. 52 della Convenzione.
6. Nel caso di integrazione della Convenzione, il Concessionario deve modificare il valore della garanzia, in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Art. 34 GARANZIA EX ART. 183, COMMA 13 DEL CODICE

1. Dalla data di avvio della Fase di Gestione di ciascuno dei Servizi previsti dal Gestionale, , ai sensi dell'art. 23 della Convenzione, il Concessionario presenta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato, o inesatto, adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dei Servizi, nella misura del 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio, previsto nel PEF contrattuale per ciascuno di essi, da prestarsi con le modalità di cui all'articolo 103 del Codice.
2. Lo svincolo della garanzia, di cui al presente articolo, avviene con le stesse modalità previste per la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 33 della Convenzione.



3. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 35

POLIZZE ASSICURATIVE

1. Ai sensi dell'art. 103 del Codice, il Concessionario si impegna a stipulare idonee polizze assicurative a copertura delle attività oggetto della Concessione. In particolare, prima dell'avvio della Fase di Gestione, e ferme restando le coperture assicurative previste per legge, il Concessionario ha l'obbligo di stipulare:
 - a) polizza che copra i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei Lavori, oltre che i danni subiti dalla Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale, o parziale, di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei Lavori medesimi, per un importo pari a (...);
 - b) polizza di copertura dei rischi di gestione (c.d. *All Risks*) relativa ai Sistemi per tutta la durata della Fase di Gestione, che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto, per un importo pari a (...);
 - c) polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la Fase di Gestione e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione alla Concessione.
2. Si prende atto che le Zone Fotovoltaiche e gli Impianti P.I. sono coperti da assicurazione R.C. e incendio nell'ambito delle polizze globali, che il Concedente ha in essere per il proprio patrimonio.
3. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone, o beni, nell'esecuzione delle attività oggetto della Concessione.

SEZIONE XI - MONITORAGGIO E VICENDE DELLA CONCESSIONE

Art. 36

SUBAPPALTO E APPALTI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario, per l'affidamento a terzi dei Lavori, o dei Servizi, che non intende eseguire direttamente, deve procedere mediante contratti di subappalto a terzi, ove ne abbia dichiarato l'intenzione in sede di Offerta, oppure mediante appalti di lavori del Concessionario.
2. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate, o consorziate, per ottenere la Concessione, né le imprese ad esse collegate. Non si considerano terzi i soci della eventuale Società di Progetto, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione, alle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 184 del Codice.
3. È ammesso il subappalto dei Lavori, o dei Servizi, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 174 del Codice, secondo quanto indicato nella Documentazione di Gara e dichiarato nell'Offerta.
4. I soggetti indicati come subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla Documentazione di Gara in relazione alle prestazioni affidate.
5. Il Concessionario si impegna, dalla data del Verbale di consegna generale, ai sensi dell'art. 15 della Convenzione, a indicare al Concedente i dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori, o degli appaltatori, coinvolti nei Lavori, o nei Servizi, in quanto noti al momento della richiesta. Il Concessionario, in ogni caso, comunica al Concedente ogni



modifica di tali informazioni, intercorsa durante la durata della Concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei Lavori o nei Servizi.

6. Fermi restando gli obblighi informativi, di cui al comma precedente del presente articolo, anche in relazione ai subcontraenti non subappaltatori, si precisa che la fornitura dei Sistemi, finalizzata alla loro messa a disposizione, non costituisce subappalto, ai sensi degli artt. 105 e 174 del Codice, tenuto conto che la proprietà degli stessi non è trasferita dal Concessionario al Concedente. Di conseguenza, le connesse attività di manutenzione, eventualmente eseguite dal personale specializzato del fornitore, non costituiscono subappalto, trattandosi di prestazioni eseguite in favore del Concessionario e ricomprese nella fornitura suddetta. Inoltre, non costituiscono subappalto le prestazioni manutentive sugli Impianti e sulla Rete P.I. del Comune rese dalle case produttrici in favore del Concessionario, nonché le altre prestazioni - anche relative ad altri aspetti dei Lavori, o dei Servizi, inclusi nella Convenzione -, rese da soggetti terzi in favore del Concessionario, in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della gara di affidamento della Concessione, i cui contratti siano stati depositati presso il Concedente contestualmente alla sottoscrizione della Concessione.
7. Resta inteso che il Concessionario medesimo resta l'unico soggetto obbligato nei confronti del Concedente in relazione alla disponibilità e al funzionamento dei Sistemi.
8. Il Concessionario si obbliga, altresì, a depositare presso il Concedente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, previsti dalla vigente normativa e dalla Documentazione di Gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
9. In caso di mancato, o incompleto, deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Concedente procede a richiedere al Concessionario la consegna, o l'integrazione, della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine di 10 (dieci) giorni, decorso inutilmente il quale il subappalto non è autorizzato.
10. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
11. Ai sensi dell'art. 105, comma 13 e dell'art. 174, comma 7 del Codice, il Concedente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore, o il cottimista, è una micro-impresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte del Concessionario;
 - c) su richiesta del subappaltatore.

Art. 37

POTERI DI VIGILANZA E CONTROLLI DEL CONCEDENTE IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Il Concedente esercita il potere di vigilanza e provvede ad effettuare i controlli, finalizzati alla verifica della corretta esecuzione dei Lavori, l'Erogazione dei Servizi e il conseguimento del Risparmio energetico, attraverso il sistema di controllo, di cui all'art. 38 della Convenzione.
2. Fermo restando il suddetto sistema di controllo, il Concedente può effettuare ispezioni sulla Rete e sugli Impianti P.I. e presso le Zone Fotovoltaiche, o richiedere informazioni al Concessionario sull'andamento dei Servizi, in qualsiasi momento.



Art. 38 SISTEMA DI CONTROLLO E FLUSSI INFORMATIVI

1. Il Concedente verifica il rispetto delle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario mediante un sistema di controllo così articolato:
 - a) con cadenza mensile le Parti verificano il raggiungimento del Risparmio energetico, secondo le modalità previste nel Gestionale;
 - b) in relazione ai Lavori e alla installazione e messa a disposizione dei Sistemi, il Concedente applica le disposizioni del Codice e delle Linee Guida concernenti i poteri del RUP e del Direttore dei Lavori;
 - c) in relazione alla gestione dei Servizi, il Concedente, attraverso il RUP e il Direttore dell'Esecuzione, verifica con cadenza (mensile) la rispondenza del livello delle prestazioni a quanto previsto nel Gestionale, e, in particolare ai LS, l'eventuale applicazione di penali, l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni, ai sensi dell'art. 39 della Convenzione, oltre alla conformità alle prescrizioni di legge ed a quanto previsto dalla Convenzione, dalla Documentazione di Gara, compresa l'Offerta, e dagli allegati da essa richiamati;
 - d) in relazione ai Servizi, fermo restando quanto previsto nel Gestionale, il controllo è, altresì, svolto sulla base di rapporti (annuali), redatti dal Concessionario, sull'andamento della Concessione e sulle eventuali problematiche sorte nel corso del suo svolgimento. Il Concedente può, inoltre, effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni periodiche per verificare il livello di qualità del Servizio e può trasmettere istruzioni specifiche al Concessionario, tramite il Direttore dell'Esecuzione, per correggere eventuali mancanze;
 - e) inoltre, il Concessionario trasmette, annualmente, alle scadenze da concordare tra le Parti, la documentazione idonea, con particolare riferimento alle schede contabili relative ai Servizi, per consentire al Concedente la verifica degli investimenti effettuati e verificare la costante allocazione dei rischi, previsti nella Matrice dei rischi, in capo al Concessionario.
2. Il mancato rispetto degli obblighi informativi, di cui al presente articolo, è sanzionato mediante l'applicazione delle penali, ai sensi dell'art. 30 della Convenzione.
3. Per ciò che concerne il monitoraggio, di cui al comma 1.a del presente articolo, al fine di garantire un elevato *standard* qualitativo delle prestazioni oggetto della Concessione, è istituita la Commissione tecnica di monitoraggio, composta dal RUP, con funzioni di presidente, dal Direttore dell'Esecuzione e dal Responsabile Tecnico.
4. La Commissione tecnica di monitoraggio, oltre a verificare il conseguimento del Risparmio energetico, il rispetto dei LS da parte del Concessionario, e più in generale il livello qualitativo dei Servizi erogati, svolge funzione tecnico-consultiva per ciò che concerne l'applicazione delle penali, ai sensi dell'art. 30 della Convenzione e nell'ambito del procedimento di rettifica del Canone, di cui all'art. 29 della Convenzione.

Art. 39 MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Qualora sia necessario modificare le caratteristiche dei Servizi, su richiesta del Concedente, ciò deve avvenire entro i limiti di cui all'art. 175 del Codice, in contraddittorio tra le Parti, redigendo apposito verbale dal quale risultino le nuove clausole che diventeranno parte integrante della Convenzione. Le modifiche dei Servizi non possono avere l'effetto di modificare la natura degli stessi, identificata agli artt. 5 e 11 della Convenzione, così come previsti negli LS.



2. Le Parti concordano che, in caso di modifica dei Servizi, ai sensi del comma 1 del presente articolo, che abbia un impatto sugli Indicatori di Equilibrio, nella misura indicata agli artt. 8 e 9 della Convenzione, sia attivata la procedura per la Revisione, secondo quanto disposto dalla normativa in materia.
3. Le Parti concordano, ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. a) del Codice che il Concedente, dopo il collaudo dei Lavori, potrà affidare al Concessionario:
 - a) l'ampliamento della Rete P.I. e l'aumento dei punti luce, rispetto a quanto risultante a seguito dell'Aggiornamento dell'Audit;
 - b) l'estensione dei Servizi Tecnici in relazione a nuovi Impianti P.I. realizzati dal Concedente, nel corso della Concessione;
 - c) l'ampliamento del Sistema fotovoltaico, in caso di ampliamento della Rete P.I.
 - d) l'adeguamento del Sistema smart city, in caso di ampliamento della Rete P.I.;Nelle predette ipotesi si procede all'aggiornamento del Canone, a seguito del riscontro inventariale, svolto in contraddittorio tra le Parti medesime, con le modalità e nei termini previste dall'elaborato (...) - Gestionale.
4. In relazione alle eventuali altre modifiche della Concessione, durante il suo periodo di efficacia, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 175 del Codice.

Art. 40

FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento si procede ai sensi dell'art. 45 della Convenzione.
2. Con riferimento alle vicende soggettive del Concessionario, ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. d), punto 2 del Codice, il Concedente prende atto della eventuale modificazione intervenuta - che deve essere prontamente notificata dal Concessionario, con le modalità di cui all'art. 52 della Convenzione -, con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
3. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni della composizione della Società di Progetto, laddove costituita - secondo quanto previsto all'art. 184, comma 3 del Codice - o delle percentuali di esecuzione dei Servizi indicate in sede di Offerta, devono essere comunicate, tempestivamente, al Concedente, mediante l'invio dell'atto di modifica, redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie. Il Concedente procede all'eventuale autorizzazione della modificazione e, conseguentemente, non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo alla Convenzione.

Art. 41

CESSIONE e CERTIFICAZIONE DEL CREDITO

1. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del Codice e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e, pertanto, il cessionario sia una banca, o un intermediario finanziario, disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace, e opponibile, al Concedente, qualora questi non la rifiuti, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
2. In tutti gli altri casi, rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei



confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace ed opponibile al Concedente solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

3. Il contratto di cessione dei crediti, di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità al Concedente, mediante atto pubblico, o scrittura privata autenticata, e deve essere notificato al Concedente.
4. Il Concedente si obbliga a certificare il credito maturato con l'emissione della fatturazione mensile sulla piattaforma di certificazione dei crediti del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione delle sopra citate fatture elettroniche, che saranno emesse dal Concessionario con le scadenze indicate e senza oneri aggiuntivi.

SEZIONE XII - CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 42

EFFICACIA DEL CONTRATTO

1. La Convenzione assume efficacia dalla data di approvazione da parte del Concedente, ai sensi dell'art. 32, comma 12 del Codice.

Art. 43

CAUSE DI RISOLUZIONE EX LEGE

1. Ai sensi dell'art. 176 del Codice, la Concessione cessa automaticamente quando:
 - a. il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso, ai sensi dell'art. 80 del Codice, dal procedimento di aggiudicazione della Concessione;
 - b. il Concedente abbia violato, con riferimento al procedimento di aggiudicazione della Concessione, il diritto dell'Unione europea, come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - c. la Concessione abbia subito una modifica, che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 175, comma 8 del Codice.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
3. La Concessione cessa di diritto anche in tutti i casi previsti dalle norme applicabili, o dalla Convenzione.

Art. 44

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Ai sensi dell'art. 176 del Codice, qualora la Concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario, trova applicazione l'art. 1453 Cod. Civ.
2. Il Concedente può, inoltre, dar luogo alla risoluzione della Convenzione, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ., comunicata per iscritto al Concessionario, ai sensi dell'art. 52 della Convenzione, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e, comunque, non inferiore a giorni 60 (sessanta), in caso di:
 - a) riscontro di gravi vizi nella Fase di Gestione;
 - b) conclamata insolvenza del Concessionario, ovvero ove sia dichiarato il fallimento dello stesso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 della Convenzione;
 - c) applicazione di penali per un importo che supera il 10% (dieci per cento) dell'importo



- relativo alla prestazione cui la penale si riferisce, come evidenziato nel PEF contrattuale;
- d) riduzione del Canone, per effetto delle decurtazioni previste all'art. 29 della Convenzione, al di sotto del 50% (cinquanta per cento) dell'importo annuo;
- e) mancata attivazione, da parte del Concessionario, di una delle coperture assicurative, previste per legge e ai sensi della Convenzione.

Art. 45

SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO E SUBENTRO

1. Ai sensi dell'art. 176, commi 8 e ss. del Codice, in tutti i casi di inadempimento del Concessionario che possano dare luogo alla risoluzione della Convenzione, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 43 della stessa, il Concedente comunica per iscritto - con le modalità di cui all'art. 52 della Convenzione - al Concessionario, e agli enti finanziatori del medesimo, l'intenzione di risolvere il rapporto contrattuale. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal Concessionario, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un operatore economico, che subentri nella Concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti, o analoghe, a quelle previste nella Documentazione di Gara, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della Concessione alla data del subentro.
2. L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento, originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro il termine indicato dal Concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui il Concedente vi presta il consenso.

Art. 46

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Si procede alla risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concedente quando quest'ultimo non è in grado di ottemperare alle obbligazioni assunte nei confronti del Concessionario, secondo quanto previsto dall'art. 13 della Convenzione.
2. Qualora la Concessione sia risolta per inadempimento del Concedente, ovvero sia revocata per motivi di pubblico interesse, non imputabili al Concessionario, a quest'ultimo spettano, ai sensi dell'art. 176, commi 4 e 5 del Codice:
 - a) il valore dei Lavori realizzati e dei Sistemi positivamente collaudati, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui i Lavori e i Sistemi non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi sostenuti in relazione agli stessi, nonché i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per i Servizi;
 - b) le penali e gli altri costi sostenuti, o da sostenere, in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
 - c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento), del valore dei Lavori ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui i Lavori abbiano superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal PEF contrattuale per gli anni residui di gestione.
3. La quantificazione ed erogazione degli importi, di cui al comma 2 del presente articolo, avviene con le modalità di cui all'art. 48, commi 3, 4 e 5 della Convenzione.
4. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al comma 2 del presente articolo, in tutti i casi di cessazione della Concessione diversi dalla risoluzione per inadempimento del Concessionario, quest'ultimo ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dei Servizi,



incassando il Canone, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme.

5. L'efficacia della risoluzione della Convenzione è subordinata al pagamento, da parte del Concedente, degli importi previsti al comma 2 del presente articolo.

Art. 47

RISOLUZIONE PER FORZA MAGGIORE

1. In caso di Forza Maggiore protratta per più di 90 (novanta) giorni, ciascuna delle Parti può richiedere la risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1463 Cod. Civ. In caso di risoluzione, il Concedente deve prontamente corrispondere al Concessionario l'importo di cui all'art. 48, comma 2, lett. a) della Convenzione, quantificato ai sensi dell'art. 50, commi 3, 4 e 5 della Convenzione.
2. L'efficacia della risoluzione della Concessione è subordinata al pagamento da parte del Concedente dell'importo previsto al precedente comma del presente articolo.

Art. 48

REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente solo per inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse con contestuale comunicazione al Concessionario, con le modalità di cui all'art. 52 della Convenzione della revoca stessa, unitamente ai motivi.
2. In caso di revoca della Concessione, ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario le somme di cui all'art. 46, comma 2 della Convenzione.
3. Al fine di quantificare gli importi, di cui al comma 2 del presente articolo, il Concedente, in contraddittorio con il Concessionario e all'eventuale presenza del Direttore dell'Esecuzione, redige apposito verbale, entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione, da parte del Concessionario, del provvedimento di revoca della Concessione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve, e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati.
4. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario, di cui al comma 2 del presente articolo, sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori. Tali somme sono indisponibili, da parte del Concessionario, fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
5. Le somme dovute al Concessionario devono essere corrisposte entro 30 (trenta) giorni successivi alla compilazione del verbale, di cui al comma 3 del presente articolo.
6. L'efficacia della revoca della Concessione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 176, comma 6 del Codice, è, in ogni caso, sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario di tutte le eventuali somme previste nel presente articolo.

Art. 49

RECESSO

1. Qualora, entro un periodo di 90 (novanta) giorni, non si sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di Revisione, ai sensi dell'art. 9 della Convenzione, il Concessionario, ovvero il Concedente, possono recedere dalla Convenzione.
2. In caso di recesso dalla Concessione, al Concessionario spettano gli importi, di cui all'art. 46, comma 2, lett. a) e b) della Convenzione, quantificati ai sensi dell'art. 48, commi 3, 4 e 5 della Convenzione, con esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
3. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, o della riassunzione dei



Servizi in capo al Concedente, il Concessionario dovrà proseguire nella Fase di Gestione alle medesime modalità e condizioni della Convenzione.

4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma del presente articolo, il Concessionario può chiedere di continuare a gestire i Servizi alle medesime modalità e condizioni della Convenzione, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme, di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 50

SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Alla scadenza della Concessione, il Concessionario ha l'obbligo di riconsegnare gli Impianti P.I., la Rete P.I., le Zone Fotovoltaiche e i Sistemi e ogni altro bene strumentale utilizzato per lo svolgimento dei Servizi in perfetto stato di manutenzione, salva la normale usura, nonché di facilitare il subentro del Concedente, o del nuovo Concessionario, nella gestione dei Servizi.
2. Della riconsegna, di cui al comma 1 del presente articolo, è redatto apposito verbale. Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica.
3. Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti della Rete P.I. e dei Sistemi sarà cura e onere del Concessionario provvedere immediatamente al relativo ripristino funzionale.
4. In relazione ai Sistemi, al termine della Concessione, il Concessionario li cederà gratuitamente al Comune.
5. Il Concedente si impegna ad avviare, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario, laddove non intenda assumere direttamente le relative attività.

Art. 51

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Alla scadenza della Concessione, o, comunque, al termine della Fase di Gestione, laddove successivo, il Concedente procede, ai sensi dell'art. 102 del Codice, ad effettuare la Verifica di conformità. La Verifica di conformità è finalizzata a certificare che l'Erogazione dei Servizi, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stata realizzata ed eseguita nel rispetto delle previsioni contrattuali, così come specificate nella Convenzione, nel Capitolato, nel Gestionale e nell'Offerta.
2. La Verifica di conformità è svolta sotto la supervisione del Direttore dell'Esecuzione ed alla presenza del RUP, dando avviso al Responsabile della Concessione, attraverso le modalità di cui all'art. 52 della Convenzione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per i controlli, affinché quest'ultimo, o un suo delegato, possa intervenire.
3. Per effettuare le attività di controllo, il Concedente nomina, ai sensi dell'art. 102, comma 6 del Codice, una commissione composta da (...) componenti.
4. La Verifica di conformità è effettuata nel termine di 120 (centoventi) giorni dall'ultimazione della prestazione.
5. All'esito della Verifica di conformità, si procede alla redazione di apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, che è trasmesso al RUP entro (...) giorni.
6. Il Concessionario mette a disposizione, a propria cura e spese, i mezzi necessari ad eseguire la Verifica di conformità.
7. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente articolo, si rimanda a quanto stabilito dal Codice e dalle Linee Guida.



SEZIONE XIII - ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 52 COMUNICAZIONI

1. Agli effetti della Convenzione, il Concessionario elegge domicilio in (...).
2. Eventuali modifiche del suddetto domicilio devono essere comunicate per iscritto e hanno effetto a decorrere dall'intervenuta ricezione della relativa comunicazione.
3. Tutte le comunicazioni previste dalla Convenzione devono essere inviate in forma scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. oppure via PEC ai seguenti indirizzi:

- Se al Concedente, al seguente indirizzo:

(...)

Att.: _____

Casella PEC: (...)

- Se al Concessionario, al seguente indirizzo:

(...)

Att.: _____

Casella PEC: (...)

4. Le dette comunicazioni sono efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall'avviso di ricevimento, nel caso della lettera raccomandata A.R., ovvero, nel caso di casella di PEC, dalla relativa ricevuta.

Art. 53 NORME ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA, PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

1. Il Concessionario, con la sottoscrizione della Convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter del Codice antimafia, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato, o autonomo o, comunque, aventi ad oggetto incarichi professionali con *ex* dipendenti del Comune, che abbiano esercitato poteri autoritativi, o negoziali, per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo Concessionario nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2. [eventuale: Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto della Convenzione, si impegna - ai sensi dell'art. (...) del Codice di comportamento/Protocollo di legalità (...) - ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento/Protocollo stesso.
3. A tal fine, il Concessionario dà atto che il Concedente gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. (...) del Codice di comportamento/Protocollo di legalità sopra richiamato, copia del Codice/Protocollo stesso per una sua più completa e piena conoscenza. Il Concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento, citato ai commi 2 e 3 del presente articolo, costituisce causa di risoluzione della Convenzione. Il Concedente, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate, o risultassero non accoglibili, procede alla risoluzione della Convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.]



Art. 54

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., dandosi atto che, nel caso di inadempimento, la Convenzione, nonché qualsiasi subcontratto ad essa collegato e sottoposto alla previsione del presente articolo, si risolverà di diritto, *ex art.* 1456 Cod. Civ.

Art. 55

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della Convenzione è competente l'Autorità Giudiziaria di Messina, foro competente in via esclusiva.

Art. 56

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti acconsentono al trattamento dei propri dati personali inerenti all'espletamento delle attività oggetto della Convenzione.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto della Convenzione, il Concessionario potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti dei Servizi.
3. Il Concessionario, pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice privacy, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o, comunque, automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nella Convenzione, nei limiti e per la durata della stessa.
4. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere alla Convenzione.
5. Il Concessionario, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
6. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione.
7. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza.
8. In particolare, i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:
 - a) rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, Titolo III, Capi I (Regole per Tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti Pubblici) del Codice privacy;
 - b) verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal Codice privacy e coordinarne tutte le operazioni;
 - c) individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
 - d) impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;



- e) adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
 - f) adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del Codice privacy e garantirne il rispetto;
 - g) evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
 - h) sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
 - i) comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.
9. La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza della Concessione, o alla risoluzione, per qualsiasi causa, della stessa, fermo restando il perdurare dell'obbligo di riservatezza in capo al Concessionario circa i dati sensibili acquisiti nel corso dell'esecuzione della Concessione.

Art. 57 REGISTRAZIONE

1. La Convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della Convenzione sono a carico del Concessionario.

Art. 58 RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla Convenzione, trovano applicazione le disposizioni normative di cui al Codice e al Cod. Civ., e le altre disposizioni normative e regolamentari applicabili in materia.
2. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nella Convenzione, il Concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni contenute in leggi o regolamenti in vigore, o che siano emanate durante il corso della Concessione, di pubblica sicurezza e di tutela ambientale.

Per il Concedente

Per il Concessionario
